NUOVO ISCRITTO 27/08/24 16233/24 NDR

PAT/RFS044-12/10/2024-0771080

3

# CORPO FORESTALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Foreste
# NUCLEO OPERATIVO SPECIALISTICO FORESTALE

Via G. B. Trener 3 - Trento (TN)
Tel. 0461-495600 – pec.: attipg.forestale@pec.provincia.tn.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE DI TRENTO
06 NOV. 2024
N.

**Spett.le**
[redacted]

S044NOSF-2024

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Codice identificativo assegnato dal Portale NdR **P2024/02689734**

**Esiti di delega di indagini di data 30.08.2024 relativa alla diffusione e gestione delle mangiatoie nella provincia di Trento - Proc. Pen. 3391/2024 mod. 21**

In riferimento alla sopra richiamata Delega di indagine dd. 30.08.2024 e in considerazione dei contenuti della richiesta da parte di LAV sulla necessità di rimozione immediata di mangiatoie o siti di alimentazione (*rif. Richiesta di provvedimento che disponga la rimozione immediata delle mangiatoie /siti di foraggiamento artificiale di fauna selvatica per ragioni di incolumità pubblica*), si ritiene opportuno chiarire il contesto tecnico e giuridico del problema, a prescindere dalle ragioni di incolumità pubblica che in via astratta non possono qui escludersi, rimandandosi comunque al paragrafo ***Conclusioni*** per l'inquadramento penale della fenomeno.

Si consideri in primis che ogni sito di *"alimentazione artificiale"* (foraggiamento o pasturazione) deve soggiacere alle prescrizioni previste in norma per non divenire *"forma di adescamento"* di fauna selvatica, modalità di caccia vietata dalla normativa provinciale speciale di riferimento ex art. 38 comma 1 lett. J) della Legge provinciale n. 24/1991 condotta sanzionata dall'art. 46 comma 1 lett. p) con sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 900,00 euro.

A riguardo delle strutture atte o predisposte alle varie forme di alimentazione in trattazione, esiste una vera e propria linea di demarcazione, per diritto e in forza di Legge o per consuetudine, per meglio definirle nell'ambito della gestione faunistica come *"foraggiamento"*, per il sostentamento delle popolazioni di ungulatici selvatici, con il termine *"pasturazione"*, nel contesto del controllo venatorio e specificamente alla specie cinghiale, e con il termine *"adescamento"*, pratica vietata ai sensi della L.P. 24/1991.

Per meglio comprendere le diverse terminologie tecniche adottate nell'ambito venatorio, il foraggiamento risulta la pratica di fornire alimenti agli animali durante l'inverno, in particolare foraggio, mentre la pasturazione tratta l'impiego di "esca alimentare" per attirare più agevolmente la specie "indesiderata/invasiva" e raggiungere l'obbiettivo del controllo (rif. L.P. 24/91, art. 31 comma 2 - "controllo della fauna").

La pratica del foraggiamento, meglio descritta e analizzata nei suoi diversi aspetti nel Piano faunistico provinciale – vedasi a tal proposito l'estratto dal Piano riportato all'Allegato 1 - e pertanto le strutture a tale pratica destinate, devono essere autorizzate in osservanza di progetti pluriennali redatti dall'Ente gestore o dalla Aziende faunistico venatorie per ambito faunistico (Distretto faunistico), attendere il parere positivo del Servizio faunistico e ciò coerentemente ai principi guida delineati dal Piano faunistico provinciale (P.F.P.

prima revisione del 2010 - https://forestefauna.provincia.tn.it/Fauna/Fauna-selvatica/Il-piano-faunistico-provinciale).

A tal riguardo sul territorio della Provincia autonoma di Trento sono attualmente autorizzate numerose strutture di foraggiamento, i cui criteri generali per l'allestimento sono richiamati nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 2852 dd. 30.12.2013 " [..] *Revisione dei criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici" e suo allegato parte integrante – (**vedere allegato n. 1** - nuovi criteri generali per l'allestimento e la gestione dei siti di foraggiamento della fauna selvatica).*

Altra cosa riguardano i *"siti di pasturazione"*, definiti tali e delimitati all'attività di controllo ex art. 31 della L.P. 24/91 della specie cinghiale (*Sus scrofa*); unica specie di interesse nella questione in trattazione - attualmente viene esercitato il controllo anche nei confronti delle specie cormorano (*Phalacrocorax carbo*), nutria (*Myocastor coypus*), e sui corvidi (cornacchia nera, cornacchia grigia e ghiandaia).

Il controllo al cinghiale è disciplinato con apposita Deliberazione (*rif. Deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 dd. 16 sett. 2022*), ove la stessa norma all'articolo 12 recita su precise regole da adottare in detta pratica, fra le quali al comma 6 lett. d) si legge "s*ono allestiti unicamente con bidoni francesi oppure con distributori automatici [..]*". Dette disposizioni mirano, fin dalla loro emanazione, a limitare la disponibilità dell'alimento alla specie cinghiale al fine di non sostenerne e incrementarne la consistenza, ma pure ad inibire la disponibilità alimentare ad altre specie non soggette a controllo ma comunque potenzialmente attratte dall'esca (altri ungulati, roditori e/o uccelli).

Sul territorio provinciale quindi, al di là dei siti di foraggiamento autorizzati secondo progetti pluriennali o piani elaborati per distretto/ambito faunistico, peraltro prevalentemente predisposti con fieno (ammessi anche mangimi e altri concentrati), e dei siti di pasturazione, per i quali preponderante risulta l'impiego di mais granella e la cui realizzazione risulta ammissibile solo nelle aree di contenimento "Area A", **non sarebbero lecite altre condizioni di alimentazione artificiale** ([1] - *Art. 12 comma 4 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 dd. 16 sett. 2022).*

Il primo assunto quindi, ancor prima di analizzare se l'approntamento dei sopraddetti *"punti di alimentazione artificiale"* per la gestione faunistica o gli scopi venatori contrastino con l'incolumità pubblica, diviene che: tutti gli altri punti di alimentazione predisposti senza autorizzazione e fuori dai limiti della norma si classifichino come punti di adescamento di fauna, condotta vietata dalla norma provinciale. Dunque, ammesso e non concesso, che tali siti di adescamento possano essere predisposti con strutture fisse o comunque con manufatti atti a contenere l'alimento (pastura/foraggio/mangime/concentrati), senza con ciò essere autorizzati *"ope legis"*, quest'ultimi siti di alimentazione contrastando con la normativa edilizia urbanistica possano divenire "rimovibili" in forza della competenza e del potere dei sindaci dei comuni.
La Deliberazione **della Giunta provinciale n. 2852 dd. 30.12.2013** considera infatti, come "*realizzati senza titolo*" tutte le strutture per foraggiare gli ungulati diverse dai criteri fissati per l'allestimento e la gestione dei siti di foraggiamento della fauna selvatica. Pertanto, tali strutture (rif. *mangiatoie, mangiatoie con deposito; casse per alimento concentrato*), si costituiscono quali "interventi liberi" ex art Art. 78 comma 2 lett. h) LP 15/15 solo se *"[..] realizzate interamente in legno ed in coerenza con le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tale fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica"*, **con il doppio assunto normativo**, che divengano "abusi edilizi", non solo le mangiatoie costruttivamente diverse da quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2852 dd. 30.12.2013, ma nello stesso modo, le mangiatoie o analoghe "rastrelliere" o "cassette", non segnalate e autorizzate in virtù di appositi piani o progetti per ambito faunistico o diverse da quanto ammesso e disciplinato dall'art. 12 della Delibera n. 1666 dd. 16 sett. 2022; e in parallelo, che tale condotta costituente nel "pasturare" e predisporre siti per l'alimentazione artificiale di fauna (scopi venatori, fotografici, ecc.) si annoverino nella condotta punita dalla norma speciale in materia di caccia - "adescamento" sanzionato per espresso veto normativo dall'art. 46 lett. p) L.P. 24/91 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

---

1 ***Art. 12 comma 4 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1666 dd. 16 sett. 2022*** - *"nell'area di contenimento (area A) la pasturazione viene programmata nel Rapporto di cui all'articolo 5 ed è attivabile dal personale del Corpo forestale trentino, dai guardiacaccia e dai controllori), eccetto l'attivazione da parte del personale del Corpo forestale trentino e dai guardiacaccia (no controllori) nell'area a densità zero (area B)"*

Appare evidente quanto concreto, che eccetto i siti di foraggiamento e pasturazione, rispettivamente apprestati secondo i contenuti del Piano faunistico e i limiti delle Deliberazioni n. 2852/2013 e della Deliberazione n. 1666/2022 sul controllo al cinghiale, siano innumerevoli sul territorio provinciale, anche nell'area in cui è presente la popolazione degli orsi, altri siti di alimentazione artificiale che all'odierno possono definirsi e contestarsi, quali punti di adescamento con l'ipotesi della violazione in materia di caccia e, se predisposti con strutture fisse, con parallela e doppia violazione della materia edilizia.

Il contesto sociale degli ultimi anni e conseguentemente la consuetudine venatoria hanno raggiunto in particolare nell'ultimo decennio *"margini di libertà"* tali che hanno permesso, non propriamente nei limiti di legge, l'apprestamento di siti di alimentazione che si profilano e sfociano oggi, nelle condotte sanzionate come sopra argomentato. Lo dimostrerebbero anche vari episodi di danneggiamenti effettuati da orsi bruni alle "mangiatoie" di cacciatori, come anche riportato nelle relazioni triennali trattate nella Tabella riportata alle pagine 4 e 5. Tale fenomeno, per lo più riportato aneddoticamente e non soggetto a una raccolta sistematica delle occorrenze, risulterebbe sottostimato rispetto a quanto in atto realmente sul territorio.

Risulta indubbio da una parte, il danno dai riflessi comportamentali arrecato alla popolazione dei plantigradi viventi stabilmente in Trentino, che alimentandosi anche e solo saltuariamente presso i sopraddetti siti, possono tendere all'assuefazione all'uomo, perdere la naturale diffidenza e riconoscere l'uomo stesso quale individuo in disponibilità di alimento, dall'altra rendere tali attività di alimentazione artificiale qualsiasi essa sia la motivazione (foraggiamento, pasturazione, adescamento), **in contrasto e incoerenti agli sforzi e ai fondi erogati dall'amministrazione pubblica per rendere indisponibili le fonti di alimento di origine antropica e ai principi di una gestione faunistica ispirata e tendente alla naturalità**. Ciò esattamente in riferimento ai rifiuti organici prodotti dall'uomo, con dislocazione e predisposizione sul territorio (più specificamente nei comuni attorno all'area con più alta densità di orsi - Parco Adamello Brenta e non solo), di cassonetti anti-orso, peraltro attività sempre più necessaria per evitare l'avvicinamento ai centri abitati e il consumo di alimenti/rifiuti da parte dei plantigradi; questo anche con carattere preventivo di ridurre potenziali interazioni "uomo-orso" a protezione della stessa incolumità pubblica.
Nella stessa direzione mira la deliberazione in tema di foraggiamento, nella quale spicca a riguardo il potere del Servizio Foreste e fauna di far sospendere il foraggiamento o imporre l'eliminazione dei manufatti che comportano la nascita di situazioni problematiche collegate alla presenza dell'orso. È opportuno menzionare come il foraggiamento sia possibile solo dal 15 novembre al 30 aprile e che tale periodo coincida in via prevalente con la fase letargica degli orsi e quindi della potenzialità per la medesima specie di giungere nella disponibilità di alimento, foraggio ma pure concentrato (mangimi, crusche, granella di semi vari, altro) nel periodo primaverile dall'uscita del letargo (inizi di marzo) fino al 30 aprile. Citando un esempio dalla letteratura scientifica, Krofel et al., 2016 riconduceva al fenomeno del foraggiamento degli orsi un decremento della lunghezza della loro fase di letargo, aumentando quindi le probabilità di interazione tra l'uomo e il plantigrado con potenziali risvolti di interesse socio-gestionale.

In analogia e nella stessa logica le regole da tenere nelle aree di presenza orso, rif. https://grandicarnivori.provincia.tn.it/Comunicazione/Regole-di-coesistenza-con-l-orso - regole di coesistenza con l'orso - ***"porta sempre via con te rifiuti di qualsiasi genere, soprattutto se organici, a tutela dell'ambiente ed in quanto potrebbero attrarre l'orso e altri animali selvatici. In particolar modo, non attrarre mai l'orso con del cibo: potrebbe essere pericoloso per te e per l'animale"***; in generale, l'accortezza di rendere indisponibili alimenti o rifiuti organici appetibili presso baite o case di montagna o presso abitazioni a margine dei centri urbani per scongiurare l'innesco di comportamenti ripetitivi o cronici dei plantigradi di utilizzare per convenienza o per tendenza "opportunistica", fonti di cibo diverse da quelle naturali. Non è quindi solo una logica e un atteggiamento "bio-etologico-ecologico" ma una condotta costruttiva e consapevole indirizzata alla migliore convivenza fra uomo e orso. In esatta corrispondenza si uniformano le categorie di problematicità definite dal PACOBACE (categorie 12 *"orso ripetutamente segnalato vicino a fonti di cibo"* – 13 *"orso ripetutamente segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni"*), quali i comportamenti assunti dall'orso, non voluti e potenzialmente "pericolosi" per l'uomo, divengono determinati per stesso comportamento dell'uomo e della sua diretta negligenza di una gestione attenta in un territorio con presenza di orsi.

Ciò sopra detto, non è oggi escludibile che ogni sito di attrazione alimentare artificiale/antropica, anche in ambiente naturale, possa divenire su più fronti e aspetti un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, anche valutato il fatto che l'uomo, dovendo recarsi presso le medesime strutture per collocare l'alimento, potrebbe esser percepito dall'orso quale fattore di minaccia. Questo ancor più in analogia all'avvicinamento ignaro di persone, diverse dai cacciatori locali e magari in coincidenza con la frequentazione dell'area di alimentazione da parte di plantigradi.

Risulterebbe quindi potenziale sennonché concreto, l'adattamento dell'orso ad assumere comportamenti censurabili proprio in relazione alla presenza di fonti artificiali di alimento altrimenti indisponibili in natura. Se già i rifiuti organici prodotti dall'uomo risultano attrattivo per l'orso, è indubbio che lo siano anche mangimi, granaglia, concentrati e foraggi lasciati nella wilderness per gli scopi venatori e faunistici anche nelle modalità all'odierno legittime. A comprova, non esaustiva e incompleta nei dati, visti gli interessi della categoria di mantenere accettabile la pratica del foraggiamento, si inseriscono di seguito alcuni riferimenti trovati nella lettura dei Piani di foraggiamento nell'area del trentino occidentale, area di presenza orso: dalla lettura di alcuni stralci risulta facile comprendere che anche i siti di foraggiamento siano elementi attrattivi per l'orso.

| **Relazione sull'attività di foraggiamento svolta nel triennio 2020-2022 ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale n. 2852 del 30 dicembre 2013** | |
|---|---|
| ***Distretto Alta Val di Non*** | |
| La riserva di Bresimo ha foraggiato con 1 t di fieno/mais, quella di Livo con fieno/mais e mangime per un totale di 1550 kg, Brez con 150 kg di fieno, Castelfondo con 400 kg di fieno. | *La presenza dell'orso nel Distretto è stata rilevata anche presso alcune mangiatoie tramite segni di presenza e parziali rotture delle stesse. Se nel prossimo futuro si verificassero predazioni su ungulati da parte dei grandi carnivori in prossimità delle mangiatoie si valuterà, anche in questo caso, sulla sospensione del foraggiamento.* |
| ***Distretto Val di Sole*** | |
| *In totale la Riserva di Pellizzano ha foraggiato con 2 q.li di mangime e 4 q.li di fieno, la Riserva di Peio ha foraggiato con 20 balle di fieno da 15 kg mentre la Riserva di Vermiglio ha impiegato 145 balle di fieno da 15 kg e 2 balle da 3 q.li.* | *La presenza sul distretto di grandi carnivori, come l'orso, non ha causato danni **materiali** alla struttura delle mangiatoie* |
| ***Distretto sinistra Val di Non*** | |
| *Fondo ha somministrato una balla di fieno su quatto mangiatoie nel 2021/22 e 2022/23, mentre la riserva di Ton ha utilizzato mais nella quantità di 10/15 quintali nel 2020/21 e 2021/22.* | *La presenza sul distretto di grandi carnivori come l'orso non ha causato danni materiali alla struttura delle mangiatoie e si esclude la possibilità di comportamenti predatori in prossimità di esse. Eventualmente se nel prossimo futuro si verificassero predazioni su ungulati da parte di grandi carnivori in prossimità delle mangiatoie si valuterà la sospensione del foraggiamento.* |
| ***Distretto Chiese*** | |
| *A seconda del carico di neve e delle temperature più o meno rigide il distretto distribuisce ogni inverno sulle mangiatoie un* | *La presenza sul distretto di grandi carnivori come l'orso e lupo sono fattori che potrebbero influenzare in maniera determinante l'attività nel suo complesso, se da un lato l'orso sembra frequentare le* |

| | |
|---|---|
| *carico che si aggira fra i 20 e i 30 quintali di pellettato.* | *mangiatoie per alimentarsi direttamente con il pellettato, per ovviare a questo abbiamo cercato di terminare il prima possibile il foraggiamento e di provvedere a disinfettare le mangiatoie (...);*<br><br>*Negli ultimi anni, l'aumento di orsi in zona, ha facilitato la frequentazione di questi sulle mangiatoie adibite al controllo, situazione che deve essere monitorata e studiata con molta attenzione. Auspichiamo che l'Ente pubblico, in collaborazione con l'Associazione Cacciatori Trentini,*<br>*possa trovate la giusta soluzione sui tempi e modi per conservare la piena funzionalità delle mangiatoie per il controllo cinghiale senza creare le condizioni per una frequentazioni degli orsi sui punti di foraggiamento gestiti dai cacciatori.* |
| ***Distretto Giudicarie*** | |
| 20-30 quintali di pellettato sulle mangiatoie del Distretto, una quantità inferiore rispetto al triennio precedente | *La presenza sul distretto di grandi carnivori come l'orso e lupo sono fattori che potrebbero influenzare in maniera determinante l'attività nel suo complesso, se da un lato l'orso sembra frequentare le mangiatoie per alimentarsi direttamente con il pellettato (...)* |
| ***Distretto Rendena*** | |
| *A seconda del carico di neve e delle temperature più o meno rigide il distretto distribuisce ogni inverno sulle mangiatoie un carico che va dai **300 ai 400** quintali di pellettato* | *La presenza sul distretto di grandi carnivori come l'orso e lupo sono fattori che potrebbero influenzare in maniera determinante l'attività nel suo complesso, se da un lato l'orso sembra frequentare le mangiatoie per alimentarsi direttamente con il pellettato (...)* |

Interessante, seppur isolata, la nota del Sostituto Dirigente del Servizio faunistico [redacted], nella quale missiva, riportata all'Allegato 4 e inviata alla conoscenza del Consorzio dei comuni, si trovano specificate molto sinteticamente le argomentazioni trattate e corrispondenti alla pratica del foraggiamento e della pasturazione in analogia al controllo della specie cinghiale. Detta nota si allacciava alle criticità sollevate dalla LAV in merito al foraggiamento e alle problematicità di sicurezza pubblica, ugual causa e merito a cui fa riferimento il procedimento penale n. 3391/2024 mod. 21. In chiusura alla stessa nota, lo stesso Dirigente [redacted] chiedeva ai Sindaci destinatari di segnalare eventuali criticità collegate alle strutture di foraggiamento e alla presenza o frequentazione delle stesse da parte dei plantigradi, non ricevendo alcuna risposta affermativa in merito.

Prendendo spunto dall'argomento *"siti di foraggiamento"*, si menziona che qualsiasi tipo di attrattivo trofico legato alla presenza umana può comportare nel tempo un'assuefazione dei plantigradi potenzialmente in grado di generare situazioni di problematicità con l'uomo. Risorse stagionali fornite involontariamente dall'uomo, quali miele dagli apiari e frutta dai coltivi, nonché scarti e rifiuti antropici messi a disposizione in compostiere, bidoni o cassonetti, possono aumentare la probabilità di interazione tra l'animale e l'uomo, nonché quella di abituazione agli odori e alle strutture antropiche. Vale tuttavia la pena ricordare che le aggressioni di orso avvenute nella provincia di Trento dall'inizio del progetto di reintroduzione abbiano coinvolto in maniera drasticamente prevalente esemplari che non erano noti in precedenza per comportamenti di confidenza o di assuefazione a risorse antropiche, seppure sia complesso aver contezza

della dieta individuale di ogni esemplare al di là fuori di danni eventualmente provocati a piantagioni, apiari o allevamenti.

A riguardo della scorretta gestione dei rifiuti antropici come potenziale *trigger* delle interazioni uomo-orso, problematica potenzialmente più impattante di quella dei siti di foraggiamento per ungulati accessibili all'orso, si menziona come il Rapporto rilasciato da Ispra e Muse "***ORSI PROBLEMATICI IN PROVINCIA DI TRENTO CONFLITTI CON LE ATTIVITÀ UMANE, RISCHI PER LA SICUREZZA PUBBLICA E CRITICITÀ GESTIONALI - ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONI PER IL FUTURO***" annoveri fra le attività necessarie in un territorio frequentato stabilmente da orsi e ancor più nelle aree a medio alta densità, la predisposizione di cassonetti anti-orso. Di seguito in estratto:

*"1.2.b CASSONETTI DEI RIFIUTI ANTI-ORSO - Per quanto riguarda i cassonetti anti-orso, ad oggi ne sono stati installati circa* ***200*** *dislocati in varie aree del Trentino occidentale e concentrati soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dagli orsi (Paganella, Valle dei Laghi, Val di Sole). Nella zona della Paganella e Valle dei Laghi ne sono stati installati circa 200 a partire dal 2009, 44 dei quali sono stati distribuiti nel 2020 in sostituzione o in aggiunta a quelli già presenti.* ***In Val di Sole, invece, i primi 6 cassonetti anti-orso sono stati installati nella primavera 2020 (su un totale di 409 cassonetti per l'umido presenti sul territorio).*** *Il Servizio competente della Provincia sta procedendo a sostituire i bidoni forniti sino ad ora (classici bidoni per l'umido in plastica rinforzati in acciaio sui bordi e sul coperchio e muniti di una "maniglia anti-orso" che ne rende più difficile l'apertura da parte degli orsi) con grandi campane in metallo con apertura a chiavetta, di fatto dei veri e propri bidoni a prova di orso, a differenza dei primi. Un limite che è stato riscontrato nella programmazione di questo tipo di interventi è la carenza di dati precisi sia sul numero totale di cassonetti presenti sul territorio sia di quelli presenti in ambiti periurbani. Il problema gestionale principale è che, in Trentino occidentale, gli enti e le aziende municipalizzate adottano spesso sistemi diversi per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti. Queste differenze locali nella gestione hanno ad oggi limitato l'efficacia di quest'azione preventiva, rendendo disomogenea l'adozione dei sistemi anti-orso da adottare presso i punti di raccolta per la raccolta dei rifiuti.* ***Per rafforzare l'efficacia preventiva di questa azione si raccomandano come obiettivi principali: 1) la sostituzione di tutti i "vecchi" cassonetti per l'umido presenti sul territorio con cassonetti anti-orso.*** *Nell'ambito di questa attività, va data priorità alta alla sostituzione dei cassonetti presenti nei contesti periurbani, mentre per quelli all'interno dei paesi, essendo la presenza dell'orso un evento eccezionale, va valutata caso per caso dalle locali Amministrazioni e Aziende municipalizzate in contatto con le strutture tecniche responsabili del monitoraggio degli orsi;* ***2) la rimozione di tutte le fonti di cibo di origine antropica disponibili sul territorio per prevenire il problema del condizionamento alimentare, che spesso porta gli orsi ad avvicinarsi ai centri abitati e ad adottare così comportamenti confidenti e, quindi, potenzialmente pericolosi****.*

In ultima analisi, pare consolidarsi la tesi, in esatta corrispondenza dell'autorevole lavoro nato dalla collaborazione dell'ISPRA - MUSE, che le fonti di alimentazione artificiale, ancorché rifiuti organici nelle aree peri-urbane e urbane, possano divenire in concreto un condizionamento tale per gli orsi da adottare comportamenti non consoni per la specie e determinanti alta problematicità in relazione all'assuefazione all'uomo e alla perdita della naturale diffidenza, senza con ciò escludere l'accidentale pericolo per l'incolumità pubblica, con potenziale aggravamento degli eventi in mancanza della corretta applicazione delle normali regole di comportamento e di una generale ed insufficiente conoscenza della specie orso.

## *CONCLUSIONI*

Alla luce di quanto esposto, la presenza di siti di alimentazione per ungulati accessibili fisicamente anche agli orsi nel territorio della provincia di Trento è una pratica potenzialmente in grado di condizionare i plantigradi al consumo di cibo antropico, modificandone i ritmi di attività e accorciandone il periodo di letargo, fattori tutti in grado di incrementare le chance di interazione uomo-orso, anche soltanto indirettamente. Se in astratto è ipotizzabile che un orso abituato agli odori e al cibo di origine antropica possa manifestare più facilmente un comportamento di confidenza nei confronti degli spazi utilizzati dall'uomo,

in concreto i fattori predisponenti a una maggiore confidenza potrebbero ricondursi in primis alla personalità dell'animale, altamente variabile tra individui, ma anche ad esempio alla distanza del sito di foraggiamento o pasturazione dalle strutture antropiche più vicine. Si consideri in ogni caso che un orso condizionato dal cibo antropico sui siti di foraggiamento non diventa necessariamente un orso più pericoloso per l'incolumità pubblica con un rapporto di causa-effetto, ma che tale pratica può potenzialmente aumentare le probabilità di incontro dell'animale presso gli stessi o altri siti, nonché aumentare il rischio che l'animale si abitui all'uomo, con maggiore frequentazione degli ambienti umani e un aumento del rischio di contatto.
In tale contesto le eventuali responsabilità di natura penale residuerebbero allorquando sopraddetti siti venissero ripetutamente frequentati dai plantigradi per l'alimentazione e ivi si compisse un'interazione uomo orso negativa in conseguenza della pregressa conoscenza e dell'omessa applicazione di sospensiva dell'attività per le diverse competenze da parte del Servizio Faunistico, a seguito della nascita della predetta situazione, nonché da parte del Sindaco per le connesse questioni di sicurezza pubblica.
Quanto un orso condizionato dal cibo antropico possa manifestare comportamenti aggressivi nei confronti dell'uomo, tuttavia, dipende da molti fattori e non è prevedibile con sicurezza. Come riportato nel corpo di questo documento, si noti che le aggressioni di orso avvenute nella provincia di Trento dall'inizio del progetto di reintroduzione abbiano coinvolto in maniera drasticamente prevalente esemplari che non erano noti in precedenza per comportamenti di confidenza o di assuefazione a risorse antropiche, seppure sia complesso aver contezza della dieta individuale di ogni esemplare al di là fuori di danni eventualmente provocati a piantagioni, apiari o allevamenti.
La pratica del foraggiamento associata alla gestione dell'orso è comunque dibattuta anche tra i tecnici del settore e gli approcci variano di luogo in luogo. In alcuni stati o parchi la pratica è fortemente scoraggiata, come ad esempio in Scandinavia o nei Parchi di Yellowstone o Abruzzo-Lazio e Molise, in altri invece è prassi comune, come in Slovenia o in Croazia, o addirittura raccomandata.

Si rimane a disposizione,

Cordiali saluti.

IL SOSTITUTO COORDINATORE DEL NOSF

[redacted]

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**Allegati:**

1. *Estratto pagg. 105 – 110 del Piano Faunistico Provinciale del 2010 – Prima revisione;*
2. *Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2852 d.d. 30.12.2013 - Nuovi criteri generali per l'allestimento e la gestione dei siti di foraggiamento della fauna selvatica;*
3. *Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1666 d.d. 16.09.2022 sul controllo al cinghiale;*
4. *Nota ai Comuni del Servizio Faunistico d.d. 25.05.2023 – prot. n. 0401345.*